

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il/La sottoscritto/a _____

nat. il ____/____/19____ a _____

tel.cell. _____ e-mail _____

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici,

di professione _____, residente a BARICELLA in Via

_____, N._____, in possesso del titolo di studio di

conseguito presso _____ nell'anno _____

con sede in _____,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

c h i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento _____

BARICELLA, lì ____/____/____

IL RICHIEDENTE

_____ I

INFORMATIVA PRIVACY: è disponibile nel sito internet:

<https://www.comune.baricella.bo.it/it-it/servizi/informative-privacy>

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) **titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.